



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026 approvato con d.G.r. 20/2026 e schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per attuazione misura. Impegno di euro 6.252.286,03 a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027.
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Unità organizzativa Politiche del lavoro e Centri per l'impiego
Dipartimento Competente	Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro
Soggetto Emanante	Cristina ZANNI
Responsabile Procedimento	Andrea CACCIAVILLANI
Soggetto Responsabile	Giovanni DANIELE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 9 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - RegISTRAZIONI contabili
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante ratifica della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027).

VISTE, altresì:

- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n.15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20

della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 (Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016);
- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 (Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI);
- il decreto del dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Presenza d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027" approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);
- il decreto del dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));
- il decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- il decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- il decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- il decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);
- il decreto del dirigente 17 novembre 2025, n. 8297 (Approvazione della "Procedura per la verifica dell'assenza del conflitto di interessi" nell'ambito del PR FSE+ 21-27);
- il Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;

VISTE in particolare:

- il decreto del Direttore Generale 9 aprile 2025, n. 2618 (Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2025 approvato con d.G.r. 52/2025 e schema di convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per attuazione misura. Impegno di euro 5.256.172,23 a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027);
- il decreto del Direttore Generale 15 aprile 2025, n. 2784 (PR FSE+ 2021-2027. Differimento dei termini per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso

pubblico per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo, approvato con decreto del direttore generale n. 2618/2025, e ulteriore chiarimento circa le modalità di formazione degli ordinamenti per l'esame istruttorio delle domande presentate);

la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 135 (Approvazione della "Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027);

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2025, n. 582 (Estensione della dotazione finanziaria per la presentazione delle richieste di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto del Lavoro nel Settore del Turismo di cui all'Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore Generale 9 aprile 2025, n. 2618 e contestuale approvazione addendum convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E per attuazione misura. Impegno di euro 3.641.280,78 a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 20 (Approvazione schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l'anno 2026 – Patto del Lavoro nel Settore del Turismo. (Prenotazione di risorse pari a euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027)) con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l'anno 2026, e sono state prenotate risorse finanziarie a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 e sono stati assunti i correlati accertamenti;

PRESO ATTO che il sopraccitato Patto, siglato tra Regione Liguria e le Parti Sociali, si pone in continuità con gli interventi posti in essere nelle passate annualità ed intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, mediante l'emanazione del relativo Avviso pubblico per la loro erogazione;

TENUTO CONTO che, in coerenza con quanto previsto dal Programma di Governo della XII Legislatura, Regione intende perseguire un modello di turismo sostenibile e inclusivo che garantisca un'occupazione stabile, non solo stagionale e precaria e migliori condizioni di lavoro per i lavoratori del settore;

RITENUTO strategico per l'Amministrazione regionale mantenere un supporto al comparto turistico, in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure;

PRESO ATTO che lo strumento dei Bonus assunzionali, introdotto in via sperimentale a partire dall'anno 2018 e confermato nelle successive annualità, ha dimostrato di essere un valido strumento di politica attiva del lavoro che ha consentito una maggiore occupabilità dei disoccupati ex articolo 19 del d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. nelle imprese a forte vocazione stagionale;

TENUTO CONTO che dai monitoraggio periodici effettuati sulle domande presentate a valere sugli Avvisi emanati nelle precedenti annualità è emerso che molte imprese stagionali hanno provveduto all'assunzione di lavoratori stagionali a tempo indeterminato ovvero mediante trasformazione di contratti a termine, facendo incrementare il numero delle assunzioni stabili e di qualità in un settore da sempre legato alla stagionalità;

RITENUTO pertanto NECESSARIO approvare un nuovo Avviso pubblico per l'erogazione dei Bonus assunzionali nel Settore del Turismo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);

POSTO che, per i motivi sopra esposti, l'emanando Avviso mira a incentivare l'occupazione stabile e di qualità, rivolgendosi alle imprese turistiche che assumano esclusivamente con

contratti a tempo determinato e indeterminato;

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal sopraccitato Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2026 possono beneficiarie dei Bonus assunzionali:

- a) le imprese del Settore del Turismo (anche costituite in forma cooperativa e loro consorzi) di cui ai codici ATECO individuati dal Paragrafo 5, Tabella A, che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata pari ad almeno 8 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2026;
- b) le imprese del Settore del Turismo (anche costituite in forma cooperativa e loro consorzi) di cui ai codici ATECO individuati dal Paragrafo 5, Tabella B, che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata pari ad almeno 7 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2026;
- c) le imprese del Settore del Turismo (anche costituite in forma cooperativa e loro consorzi) di cui ai codici ATECO individuati dal Paragrafo 5, Tabella C, che abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 febbraio 2026;

DATO ATTO che al finanziamento dei Bonus assunzionali per le imprese di cui ai codici ATECO individuate dal Paragrafo 5, Tabella C, è dedicata un'apposita riserva parametrata alla dotazione iniziale e non successivamente incrementabile;

EVIDENZIATO che Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore in data 1 gennaio 2025 e adottata a partire dal 1 aprile 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, in attuazione del citato Regolamento delegato (UE) 2023/137;

DATO ATTO che all'interno del citato Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo per l'anno 2026, di cui alla già citata deliberazione della Giunta regionale n. 20/2026, si è provveduto ad aggiornare i codici ATECO delle imprese beneficiarie dell'incentivo nel rispetto della nuova classificazione ATECO 2025;

EVIDENZIATO che, in attuazione dell'articolo 63 comma 6 del già citato Regolamento (UE) 2021/1060, ai fini della fruizione dell'incentivo, la domanda di riconoscimento del contributo assunzionale deve essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente;

EVIDENZIATO altresì che al fine di garantire un'occupazione stabile e di qualità vengono fortemente incentivati i contratti a tempo indeterminato, ai quali è garantita priorità assoluta di istruttoria, come meglio delineato all'interno dell'emanando Avviso pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO stimolare ulteriormente la stipula di contratti a tempo indeterminato, ridefinendo le tipologie contrattuali ammesse e l'importo degli incentivi per le assunzioni a tempo determinato;

TENUTO CONTO che a partire dal 1^a gennaio 2026 è entrato in vigore il Codice degli Incentivi, quale strumento di armonizzazione della disciplina generale per l'erogazione di incentivi alle imprese, avente come obiettivo quello di garantire trasparenza, semplificazione e uniformità delle procedure, definendo chiaramente le forme di agevolazione (come contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e agevolazioni fiscali/contributive) e i criteri di programmazione, coordinamento e revoca;

RITENUTO pertanto NECESSARIO adeguare l'allegato Avviso alle disposizioni del Codice degli Incentivi, in particolare, per ciò che concerne l'introduzione di premialità per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori e un sistema di punteggi che valorizzi le cooperative o loro consorzi, e le imprese più piccole, secondo la scala (micro-piccola-media-grande impresa);

PRESO ATTO che il Codice degli Incentivi, all'articolo 8 comma 5, prevede l'istituzione di

una quota di riserva minima del 60% delle risorse stanziare in favore delle Piccole e Medie Imprese, di cui almeno il 25% destinato alle micro o piccole imprese;

DATO ATTO che nell'edizione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo edizione 2025, le Piccole e Medie Imprese hanno cubato oltre il 99% delle risorse, e le micro e piccole imprese hanno cubato oltre il 90% delle risorse;

RITENUTA pertanto non necessaria l'istituzione della citata riserva considerato il target di riferimento dell'Avviso;

RAVVISATO che le finalità sopra illustrate sono coerenti con il PR Liguria FSE+ 2021-2027 come di seguito indicato:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
1. Occupazione	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

CONSIDERATA la volontà del legislatore europeo di un maggiore utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito delle sovvenzioni fornite ai beneficiari;

EVIDENZIATO che l'Autorità di Gestione del PR FSE+ Liguria 2021-2027 ha ritenuto di stabilire un'opzione di semplificazione dei costi nella forma dei costi standard per l'erogazione degli incentivi all'assunzione, al fine di semplificare e snellire gli adempimenti previsti per la loro gestione, rendere maggiormente efficiente l'utilizzo delle relative risorse e rapidi i tempi di esecuzione;

PRESO ATTO che per le finalità sopra richiamate Regione Liguria ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 135, la "Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027";

RITENUTO conseguentemente OPPORTUNO adottare la sopraccitata Metodologia all'interno dell'Avviso allegato alla presente deliberazione, adeguando perciò l'importo dei Bonus assunzionali alle Unità di Costo Standard;

EVIDENZIATO che, nel rispetto di quanto previsto dalla citata Metodologia, l'importo dei Bonus assunzionali per i contratti a tempo parziale è sempre ridotto del 50%, indipendentemente dall'entità della riduzione dell'orario di lavoro;

RITENUTO inoltre NECESSARIO individuare, con il presente provvedimento, un soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per l'attuazione della suddetta misura e incaricato della procedura di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali in argomento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e in particolare:

- l'articolo 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
- l'articolo 7 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- l'articolo 3 lettera e) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

PRESO ATTO che le Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR Liguria FSE+ 2021-2027 adottate con il già citato decreto dirigenziale n. 8029/2024, prevedono che l'Amministrazione regionale, in qualità di stazione appaltante, debba adottare per ciascun affidamento in favore di una società *in house* un provvedimento motivato in cui si chiariscono i vantaggi per la collettività, le connesse esternalità e la congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

SOTTOLINEATO che la Regione Liguria con legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, che può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

DATO ATTO che:

- la Regione si avvale di FI.L.S.E S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.), nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello "*in house providing*", con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 ottobre 2008, n. 1268 e dalla Convenzione

alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;

- in data 31 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FI.L.S.E. la convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione esercita su FI.L.S.E. “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”;

EVIDENZIATO che il requisito del controllo analogo caratterizza, pertanto, la società in house come una *longa manus* degli Enti soci, ed in quanto tale non viola il principio della concorrenza poiché non si versa in una esternalizzazione del servizio (cd. *Outsourcing*); il controllo analogo si conferma come un controllo da esercitare sia a livello strutturale che a livello dell’attività svolta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2008, n. 886 (Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici) con la quale si dispone, al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, che, nelle more dell’espletamento dell’incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

POSTO che con la già citata deliberazione della Giunta regionale n. 367/2024, FI.L.S.E. è stata designata Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione e la gestione di parte del PR Liguria FSE+ 2021-2027 e in data 19 aprile 2024 è stato sottoscritto l’Accordo fra l’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021- 2027 e FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’art. 71, comma 3 del Reg (UE) 2021/1060;

SOTTOLINEATO che, ai sensi dell’articolo 2 del predetto Accordo, tra le azioni e i progetti che possono essere affidati all’Organismo Intermedio FI.L.S.E., nel rispetto delle competenze istituzionali dello stesso, rientrano i Bonus e altri incentivi all’assunzione concessi alle imprese;

CONSIDERATO che FI.L.S.E. ha gestito positivamente le precedenti edizioni del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo mediante la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a gestire la complessa procedura di concessione, erogazione dei Bonus, rendicontazione della misura all’Amministrazione regionale nonché la gestione di eventuali contenziosi;

EVIDENZIATO che:

- l’affidamento *in house* consente a Regione Liguria un controllo rafforzato sui servizi rispetto a quello realizzabile su un soggetto terzo unicamente vincolato a un rapporto negoziale discendente da una procedura aperta di individuazione dell’affidatario;
- la ragione del mancato ricorso al mercato, ferma restando la necessaria valutazione della congruità economica dell’offerta di FI.L.S.E., risiede anche nella complessità di reperire sul mercato un analogo soggetto che espleti nella sua interezza l’attività di gestione di fondi pubblici e che tale attività si inquadra nelle più ampie previsioni che Regione stessa ha sancito nella sopra citata legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48;

SOTTOLINEATO, infatti, che l’attività di supporto richiesta attiene alle finalità istituzionali e rientra nei compiti statuari della Società suddetta;

POSTO che il coinvolgimento di FI.L.S.E. mira, inoltre, a favorire:

- una corretta gestione economica dei fondi;
- un controllo continuo dei flussi finanziari;

- il monitoraggio in tempo reale della spesa, per la verifica quali-quantitativa dei risultati;
- la puntualità e la tempestività delle erogazioni ai destinatari delle misure;

CONSIDERATI, inoltre, i positivi risultati in termini di semplificazione delle procedure conseguiti da FI.L.S.E. nella gestione di precedenti misure a valere sul POR FSE 2014-2020 e PR Liguria FSE+ 2021-2027;

ATTESO che:

- l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di Regione Liguria ha richiesto a FI.L.S.E. con nota prot-2026-0169282 del 7 aprile 2026 la presentazione di una proposta tecnico - economica per le attività già sopra specificate, corredata da preventivo di spesa;
- FI.L.S.E., con nota prot-2026-0197059 del 23 aprile 2026 ha presentato la proposta che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, i destinatari, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il preventivo finanziario, in ottemperanza alle già citate Modalità operative del PR FSE+ 2021-2027;

TENUTO CONTO che:

- FI.L.S.E. è dotata di un'infrastruttura informatica idonea alla ricezione, istruttoria e gestione delle domande di agevolazione economica in argomento ed in grado di colloquiare con il sistema di monitoraggio Open Golfo in uso all'Autorità di Gestione Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- in quanto società *in house*, FI.L.S.E. è dotata degli strumenti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato con modalità che soddisfino i requisiti del Reg UE 679/2016 (G.D.P.R.), le istruzioni regionali e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato;

VALUTATI:

- i benefici per la collettività derivanti dalla forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;
- la garanzia da parte di FI.L.S.E. del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, antimafia, anticorruzione, trasparenza, producendo un valore aggiunto rispetto alla sola economicità intesa quale mero contenimento dei costi;
- la presenza di un gruppo di lavoro altamente qualificato coinvolto nel processo di erogazione del servizio che nel corso degli anni ha acquisito un considerevole *know how* nella gestione della misura dei Bonus assunzionali;

RILEVATO quindi che la proposta progettuale presentata da FI.L.S.E. per la gestione delle attività in parola risulta conveniente in quanto consente un risparmio di risorse ed un più efficace servizio sia dal punto di vista del committente sia dal punto di vista dei destinatari delle agevolazioni rispetto ad un eventuale affidamento sul mercato;

EVIDENZIATO che i costi diretti per le attività rese dal personale di FI.L.S.E., dettagliate all'interno della sopraccitata proposta progettuale, sono inferiori al 3% della dotazione finanziaria complessiva dell'emanando Avviso;

RITENUTA pertanto congrua la proposta progettuale di FI.L.S.E., come maggiormente dettagliato all'interno del verbale di valutazione di coerenza e congruità dei costi agli atti dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, in quanto:

- coerente con le funzioni attribuite dall'Amministrazione all'Organismo, anche in funzione delle competenze e dell'esperienza necessarie;
- coerente con gli obiettivi generali e specifici della programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
- congrua dal punto di vista tecnico-economico;

CONSIDERATO che, sulla base della proposta di progetto, il corrispettivo da corrispondere a F.I.L.S.E. per la realizzazione delle attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché per le altre attività connesse e meglio dettagliate nella proposta approvata è pari a complessivi euro 252.286,03 (IVA inclusa);

RILEVATO che, per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E., risulta necessario provvedere all'approvazione di un apposito atto convenzionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2);

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;

DATO ATTO che con prot. 2026-0201401 del 27 aprile 2026 è stata inviata all'Unità Organizzativa Stazione Unica Appaltante Regionale, competente in materia di gare e contratti, la comunicazione di inizio procedura di affidamento di incarico *in house*;

POSTO che le risorse afferenti alla dotazione finanziaria dell'allegato Avviso ricadono nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Settore di intervento
1 - Occupazione	ESO4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)",	134 "Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione".

POSTO, altresì, che la parte relativa al corrispettivo da erogare a F.I.L.S.E. per l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali, nonché per le attività ad esse connesse, ricade nella Priorità 5 "Assistenza Tecnica" Settore d'intervento 180 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo" del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 2026-0022461 del 16 gennaio 2026, agli atti dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, con la quale il dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione ha autorizzato la prenotazione di risorse per complessivi euro 6.000.000,00, a copertura della dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali alle imprese del settore del Turismo a valere sulla Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1 per l'annualità 2026;

VISTA la nota protocollo 2026-0223501 del 8 maggio 2026, agli atti dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, con la quale il Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione ha autorizzato ad impegnare la somma pari ad euro 252.286,03 comprensivi di IVA (euro 100.914,41 per l'annualità 2026, euro 126.143,02 per l'annualità 2027 ed euro 25.228,60 per l'annualità 2028) a copertura del corrispettivo da corrispondere a FI.L.S.E. per l'attuazione della misura;

RITENUTO NECESSARIO impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera 16, 16122 Genova – C.F. 00616030102, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse necessarie per il pagamento dei Bonus Assunzionali per un importo complessivo pari a euro 6.000.000,00, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, Missione 15 programma 15.004, con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) come da prenotazioni sotto dettagliate:

Dotazione – euro 6.000.000,00 - a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 “Occupazione”, Obiettivo specifico ESO4.1. Settore d'intervento 134 “Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione”

Anno	Capitolo	Importo (euro)	Scadenza	n. prenotazione/anno
2026	U0000004905 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali dei fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	2.400.000,00	31/12/2026	2181/2026
	U0000004906 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo di Rotazione per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	2.520.000,00	31/12/2026	2182/2026
	U0000004907 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	1.080.000,00	31/12/2026	2183/2026
	Totale	6.000.000,00		

DATO ATTO che gli impegni di spesa di cui sopra trovano copertura sugli accertamenti assunti con la citata deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 20 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio finanziario 2026 come da accertamenti sotto dettagliati:

Anno	n. Accertamento	Capitolo	Importo (euro)	Scadenza
2026	756/2026	E0000001897 Fondi provenienti dall'Unione europea per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027	2.400.000,00	31/12/2026
	757/2026	E0000001898 Fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027	2.520.000,00	31/12/2026
Totale			4.920.000,00	

RITENUTO altresì NECESSARIO impegnare a favore di F.I.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16-Genova (C.F. 00616030102), ai sensi dell'articolo 10 comma 3 e dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma complessiva di euro 252.286,03 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo per l'attuazione della misura in argomento sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, Missione 15 programma 004, con imputazione agli esercizi e secondo le scadenze di cui al sotto riportato piano finanziario:

Corrispettivo per l'attuazione della misura – euro 252.286,03 (euro 100.914,41 per l'annualità 2026, euro 126.143,02 per l'annualità 2027 ed euro 25.228,60 per l'annualità 2028) - a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità "Assistenza tecnica" Settore d'intervento 180 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo"

CAPITOLO	2026 (Scadenza 31/12/2026) euro	2027 (Scadenza 31/12/2027) euro	2028 (Scadenza 31/12/2028) euro
U0000004908 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.365,76	50.457,21	10.091,44
U0000004909 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE COL COFINANZIAMENTO STATALE ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	42.384,05	52.980,07	10.596,01
U0000004910 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE COL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	18.164,60	22.705,74	4.541,15
TOTALI	100.914,41	126.143,02	25.228,60

RITENUTO di accertare ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, le somme provenienti dal Fondo Sociale+ e dal Fondo di Rotazione, l'importo di euro 206.874,54 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del Bilancio di Previsione 2026 –2028, con imputazione agli esercizi e secondo le scadenze indicate nel sotto riportato piano finanziario:

Beneficiario	CAPITOLO	2026 (Scadenza 31/12/2026) euro	2027 (Scadenza 31/12/2027) euro	2028 (Scadenza 31/12/2028) euro
Ministero dell'Economia e delle Finanze C.F. 80415740580	E0000001897 FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027	40.365,76	50.457,21	10.091,44
	E0000001898 FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027	42.384,05	52.980,07	10.596,01
	TOTALI	82.749,81	103.437,28	20.687,45

RITENUTO, inoltre, di individuare F.I.L.S.E. quale Responsabile del trattamento dei dati personali incaricando l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a procedere successivamente alla formalizzazione della nomina e delle relative istruzioni per il già menzionato trattamento da parte di tale ente;

DATO ATTO, altresì, che F.I.L.S.E. dovrà attenersi alle indicazioni, regole e procedure predisposte dall'Autorità di Gestione del PR ed ai controlli che dalla stessa saranno effettuati;

CONSIDERATA la volontà del legislatore europeo di un maggiore utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito delle sovvenzioni fornite ai beneficiari;

RITENUTO di:

pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

autorizzare l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a dare diffusione al presente decreto e ai relativi allegati nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale;

dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all'Avviso pubblico per l'erogazione dei Bonus Assunzionali e allo schema di convenzione che non comportino variazioni sostanziali al testo approvato;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che Regione possa effettuare controlli e richiedere ogni documentazione concernente l'attuazione dei progetti di che trattasi;

VISTE:

la legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 (Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale), in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 4, comma 5, della l.r. 4/2022 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria);

la deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2023 n. 1166, recante gli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale;

la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2025, n. 27 (Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale);

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 20/2026 è stato dato mandato al Direttore Generale di approvare gli atti attuativi del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo;

ACQUISITO IL CUP n. G31D26000460009;

ACQUISITO IL CIG n. BB73CE85E1;

VISTO il titolo III del D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026 approvato con d.G.r. 20/2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. di dare atto che l'intervento di cui al presente Avviso ricade nella Priorità 1 "Occupazione" del Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
1. Occupazione	ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

3. di affidare alla Società FI.L.S.E., Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché delle altre

attività connesse alla realizzazione delle azioni previste dall'Avviso Pubblico di cui al punto 1, prevedendo, altresì, che la parte relativa al corrispettivo da erogare alla suddetta Società per l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali, nonché per le attività ad esse connesse, ricada nella Priorità "Assistenza Tecnica" del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

4. di dare atto che i costi diretti per le attività rese dal personale di FI.L.S.E., dettagliate all'interno della proposta progettuale, sono inferiori al 3% della dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso;
5. di approvare lo schema di Convenzione che regola i rapporti tra Regione e FI.L.S.E. per la realizzazione delle attività, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2);
6. di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 6.252.286,03 (euro 6.000.000,00 a copertura della dotazione finanziaria ed euro 252.286,03, comprensivi di IVA, a copertura del corrispettivo da corrispondere FI.L.S.E.), a valere sul bilancio regionale di previsione 2026-2028 – Missione 15 – programma 004, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera 16, 16122 Genova – C.F. 00616030102, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse necessarie per il pagamento dei Bonus Assunzionali per un importo complessivo pari a euro 6.000.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028 Missione 15 programma 15.004, con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026) come da prenotazioni sotto dettagliate:

Dotazione – euro 6.000.000,00 - a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1. Settore d'intervento 134 "Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione"

Anno	Capitolo	Importo (euro)	Scadenza	n. prenotazione/anno
2026	U0000004905 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali dei fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	2.400.000,00	31/12/2026	2181/2026
	U0000004906 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo di Rotazione per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	2.520.000,00	31/12/2026	2182/2026
	U0000004907	1.080.000,00	31/12/2026	2183/2026

	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027 - Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale			
	Totale	6.000.000,00		

8. di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra trovano copertura sugli accertamenti assunti con la citata deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2026, n. 20 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio finanziario 2026 come da accertamenti sotto dettagliati:

Anno	n. Accertamento	Capitolo	Importo (euro)	Scadenza
2026	756/2026	E0000001897 Fondi provenienti dall'Unione europea per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027	2.400.000,00	31/12/2026
	757/2026	E0000001898 Fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione del P.O. FSE+ 2021/2027	2.520.000,00	31/12/2026
Totale			4.920.000,00	

9. di impegnare a favore di F.I.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova (C.F. 00616030102), ai sensi dell'articolo 10 comma 3 e dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma complessiva di euro 252.286,03 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo per l'attuazione della misura in argomento sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, Missione 15 programma 004, con imputazione agli esercizi e secondo le scadenze di cui al sotto riportato piano finanziario:

Corrispettivo per l'attuazione della misura – euro 252.286,03 (euro 100.914,41 per l'annualità 2026, euro 126.143,02 per l'annualità 2027 ed euro 25.228,60 per l'annualità 2028) - a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità "Assistenza tecnica" Settore d'intervento 180 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo"

CAPITOLO	2026 (Scadenza 31/12/2026) euro	2027 (Scadenza 31/12/2027) euro	2028 (Scadenza 31/12/2028) euro
U0000004908 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.365,76	50.457,21	10.091,44
U0000004909 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE COL COFINANZIAMENTO STATALE ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 -	42.384,05	52.980,07	10.596,01

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
U0000004910 SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIATE COL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	18.164,60	22.705,74	4.541,15
TOTALI	100.914,41	126.143,02	25.228,60

10. di accertare ai sensi dell'art. 53 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, le somme provenienti dal Fondo Sociale+ e dal Fondo di Rotazione, l'importo di euro 206.874,54 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (C.F. 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del Bilancio di Previsione 2026 –2028, con imputazione agli esercizi e secondo le scadenze indicate nel sotto riportato piano finanziario:

Beneficiario	CAPITOLO	2026 (Scadenza 31/12/2026) euro	2027 (Scadenza 31/12/2027) euro	2028 (Scadenza 31/12/2028) euro
Ministero dell'Economia e delle Finanze C.F. 80415740580	E0000001897 FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027	40.365,76	50.457,21	10.091,44
	E0000001898 FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE+ 2021/2027	42.384,05	52.980,07	10.596,01
	TOTALI	82.749,81	103.437,28	20.687,45

11. di dare atto che alla liquidazione delle spese di cui sopra si procederà, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste all'articolo 5 della convenzione con F.I.L.S.E.;
12. di dare atto, altresì, che F.I.L.S.E. dovrà attenersi alle indicazioni, regole e procedure predisposte dall'Autorità di Gestione del PR ed ai controlli che dalla stessa saranno effettuati;
13. di dare atto che, all'interno dell'Avviso allegato al presente decreto i bonus assunzionali sono concessi applicando le Unità di Costo Standard previste dalla Metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2026, n. 135, al fine di semplificare e snellire gli adempimenti previsti per la gestione della Misura, e allo scopo di rendere maggiormente efficiente l'utilizzo delle relative risorse e maggiormente rapidi i tempi di esecuzione;
14. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
15. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;

16. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego di approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni all'Avviso pubblico per l'erogazione dei Bonus assunzionali e allo schema di convenzione che non comportino variazioni sostanziali al testo approvato;
17. di autorizzare l'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego a dare diffusione alla presente deliberazione e ai relativi allegati nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., ovvero ricorso amministrativo straordinario entro 120 gg. dalla pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

**PROGRAMMA REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027**

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO**

**Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel
Settore del Turismo – Anno 2026**

Premessa	3
1 Riferimenti legislativi e amministrativi	3
2 Riferimenti programmatici.....	5
3 Strategia e finalità dell'Avviso.....	5
4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali	6
5 Destinatari.....	6
6 Beneficiari	6
7 Risorse disponibili	9
8 Soggetto concedente ed erogatore	9
9 Aiuti di Stato.....	10

10	Principi orizzontali.....	10
11	Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo	10
12	Principi e criteri di valutazione delle domande	11
13	Tipologie contrattuali ammesse a contributo	14
14	Importo dei contributi (Bonus assunzionali).....	15
15	Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto	16
16	Premialità	17
17	Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione	17
18	Tempi ed esiti delle istruttorie.....	18
19	Obblighi in capo ai beneficiari del contributo.....	18
20	Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)	19
21	Revoca del finanziamento.....	20
22	Controlli.....	20
23	Informazione e pubblicità	21
24	Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode	21
25	Clausola di salvaguardia	21
26	Condizioni di Tutela della privacy.....	22
	ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
	ALLEGATO B – MODELLO CONTRAZIONE SECONDO LIVELLO	27

Premessa

Il Patto per il Lavoro nel settore del Turismo è uno strumento nato nel 2018 per favorire processi di destagionalizzazione, incrementando la durata dei rapporti di lavoro oggetto dei Bonus assunzionali. Nel tempo il Patto ha garantito un costante supporto al settore del Turismo, ed è stato confermato e rifinanziato dalla Giunta regionale per nove annualità consecutive, consolidandosi quale *best practice* della Programmazione regionale in materia di Politiche del Lavoro.

Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti, Regione Liguria ha approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 20, il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026. Si è ritenuto opportuno dare continuità a questo intervento per offrire adeguato supporto ad un comparto strategico per il tessuto socio-economico regionale.

Il suddetto Patto costituisce l'accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese operanti nel Settore del Turismo. L'Amministrazione intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, tesi a supportare i lavoratori nel complesso percorso di destagionalizzazione, mediante un'occupazione più stabile e di qualità e al contempo offrire adeguato sostegno alle imprese liguri.

Tra le novità introdotte dal Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026, riveste particolare importanza la rimodulazione dei bonus per le assunzioni a tempo determinato, finalizzata a incentivare ulteriormente le assunzioni a tempo indeterminato. Si è ritenuto inoltre di rafforzare i meccanismi che conferiscono priorità alle domande di incentivo al fine di valorizzare l'occupazione di qualità.

Con il presente Avviso pubblico si intende pertanto agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che intendano assumere personale con decorrenza 1 febbraio 2026 mediante l'erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l'occupazione.

1 Riferimenti legislativi e amministrativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Riferimenti Nazionali

- legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2022, n. 292 con la quale si autorizza l'invio della Proposta di Programma Regionale FSE+ 2021/2027 ai competenti nodi nazionali e comunitari per l'avvio della consultazione necessaria alla definizione del Programma;
- deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 (Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI);
- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 135 (Approvazione della "Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027);
- decreto del dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale

Liguria FSE+ 2021-2027” approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);

- decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));
- decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 17 novembre 2025, n. 8297 (Approvazione della “Procedura per la verifica dell'assenza del conflitto di interessi” nell'ambito del PR FSE+ 21-27.);
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

L'intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Settore di intervento
1 – Occupazione	ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)”,	134 “Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione”.

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

3 Strategia e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell'economia ligure, attraverso l'erogazione di incentivi assunzionali. Regione Liguria conferma anche per l'anno 2026 lo strumento dei Bonus assunzionali, quale *best practice* della programmazione regionale fin dal 2018.

Incentivando le assunzioni della durata minima di 7 e 8 mesi, nei settori che maggiormente risentono della stagionalità (stabilimenti balneari e ospitalità), si intende garantire un sostegno al reddito dei lavoratori per l'intera annualità. L'intervento si prefigge lo scopo – tra le altre cose - di prevenire i fenomeni di emigrazione dei lavoratori stagionali, costretti altrimenti a trovare occupazione in altre regioni durante i periodi di non occupazione, garantendo altresì alle imprese che operano nel comparto turistico la possibilità di ricorrere ad una forza lavoro qualificata.

Recependo le novità introdotte dal Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026, si è provveduto a rimodulare al ribasso gli incentivi per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo invariata l'entità del bonus per le assunzioni a tempo indeterminato. In questo modo si intende stimolare ulteriormente la stipula di contratti di più lunga durata.

Come sopra evidenziato, l'intervento in argomento, in coerenza con la programmazione FSE+ 2021-2027, si pone l'obiettivo di innalzare la qualità del lavoro in un settore tradizionalmente caratterizzato dalla precarietà e dal ricorso a tipologie contrattuali penalizzanti per il lavoratore.

In linea con quanto previsto dal Programma di Governo della XII Legislatura, inoltre, Regione intende perseguire un modello di turismo sostenibile e inclusivo che garantisca un'occupazione stabile, non solo stagionale e precaria e migliori condizioni di lavoro per i lavoratori del settore.

4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali

In considerazione di quanto sopra dettagliato, Regione Liguria vuole incentivare e finanziare la sottoscrizione di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con Bonus comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un'eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli Enti Locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Nel dettaglio, sono beneficiarie dell'intervento imprese individuate al successivo Paragrafo 6 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi per le imprese beneficiarie tipologia A, pari o superiore a 7 mesi per le imprese beneficiarie tipologia B ed esclusivamente a tempo indeterminato per le imprese beneficiarie tipologia C.

5 Destinatari

Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 presso un'unità operativa ubicata in Liguria, che al momento dell'assunzione siano prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

6 Beneficiari

Sono beneficiari dei Bonus assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) costituite in forma di micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, lavoratori in qualità di dipendenti presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13.

Sono inoltre beneficiarie dei Bonus assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13.

Si precisa che ai fini dell'identificazione dell'attività svolta dal soggetto, i Codici ATECO di seguito riportati devono far riferimento all'unità operativa presso la quale avviene l'assunzione del lavoratore ai fini dell'ordinamento distinto per Codice.

Tabella A

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.20.10	Ostelli
55.20.20	Rifugi e baite di montagna
55.20.31	Case religiose di ospitalità
55.20.32	Altre case sociali di ospitalità
55.20.41	Bed and breakfast
55.20.42	Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.20.51	Servizi di alloggio in aziende agricole
55.30.01	Campeggi
55.30.02	Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03	Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04	Marina resort
55.90.00	Altri servizi di alloggio
56.21.01	Attività di catering per eventi presso location dei clienti
56.21.02	Attività di catering per eventi presso sale per banchetti
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
82.30.01	Organizzazione di conferenze e congressi
82.30.02	Organizzazione di fiere commerciali e di affari
82.30.03	Organizzazione di convegni ed eventi aziendali
82.30.04	Organizzazione di mercati agricoli e fiere dell'artigianato
82.30.09	Organizzazione di altri eventi
96.99.93	Servizi di organizzazione di feste e cerimonie

Tabella B

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari

Tabella C

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.21	Attività di gelaterie con servizio al tavolo
56.11.22	Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.23	Attività di pasticcerie con servizio al tavolo
56.11.24	Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.91	Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie
56.30.02	Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar
56.30.03	Attività di somministrazione mobile di bevande
56.30.04	Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno un'unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge;
- VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ad eccezione di eventuali sospensioni temporanee legate alla stagionalità;
- VII. avere assunto i dipendenti presso unità operative dove viene esercitata una delle attività ammissibili da bando.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 9 comma 1 del Codice degli Incentivi, è precluso l'accesso ai Bonus assunzionali in caso di:

- a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice;

- b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del beneficiario, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.

7 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di cui:

- euro 5.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nelle tabelle A e B;
- euro 1.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella C. Tali risorse, in caso di economie maturate alla chiusura dello sportello, potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze delle imprese di cui alla tabella A e B che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.

8 Soggetto concedente ed erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 FI.L.S.E. è stata designata Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione e la gestione di parte del PR FSE+ 2021-2027, ed in particolare per progetti in alcuni ambiti di agevolazioni dirette alle persone e alle imprese, tra i quali i bonus e altri incentivi all'assunzione concessi alle imprese.

Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità svolta dall'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, essendosi dotata di un'infrastruttura informatica atta alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati con scadenza annuale a decorrere dal 2018, e che si sono consolidati quali *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 all'articolo 2, c.4, in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus assunzionale concesso ed erogato da FI.L.S.E. costituisce un'operazione all'interno dell'unica procedura di attivazione.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale , n. .

9 Aiuti di Stato

I Bonus assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi del sopraccitato Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni.

Il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA) unitamente al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 (Decreto MISE-DGIAI) disciplinano il funzionamento del RNA, operativo dal 12 agosto 2017.

Il suddetto Regolamento, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

Per maggiori informazioni si rinvia alle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027", approvate con decreto dirigenziale 04 dicembre 2024, n. 8029.

10 Principi orizzontali

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l'azione oggetto del presente Avviso è stata giudicata compatibile con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua natura.

11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 6 che procedano all'assunzione di lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2026, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza.

Come meglio delineato al Paragrafo 12, alle domande per assunzioni a tempo indeterminato delle imprese beneficiarie A e B è garantita priorità assoluta di istruttoria. In ragione di ciò, le imprese beneficiarie di cui alla Tabella A e B, devono presentare domande distinte e separate per assunzioni a tempo determinato e assunzioni a tempo indeterminato.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale

rappresentante dell'impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi - CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

All'atto della presentazione della domanda da parte del richiedente, il sistema provvederà all'invio automatico di un'informativa a tutte le Parti sottoscrittrici del Patto per il Lavoro, contenente la ragione sociale, il codice di attività e l'ambito territoriale dell'impresa richiedente, il numero di assunzioni oggetto della domanda di incentivo, la tipologia contrattuale di riferimento ed eventuali premialità richieste.

Le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso **tra il giorno 25/05/2026 e il giorno 30/06/2026**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superino la dotazione finanziaria stanziata.

La procedura informatica sarà disponibile **nella modalità off-line a far data dal 15/05/2026**.

Le imprese beneficiarie di cui alla **Tabella A e B**, devono presentare **domande distinte e separate** per **assunzioni a tempo determinato e assunzioni a tempo indeterminato**.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 30 giugno 2026 ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 30 giugno 2026, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

12 Principi e criteri di valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello secondo i criteri di ammissibilità e di priorità stabiliti nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2 e della legge n. 241/90.

Il soggetto concedente procede alla formazione, su base settimanale, di tre ordinamenti distinti delle domande pervenute:

- 1) domande per assunzione a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B;
- 2) domande per assunzione a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B;
- 3) domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C.

Le domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B ottengono priorità assoluta di istruttoria.

I tre ordinamenti vengono strutturati sulla base dei criteri di seguito esposti.

Per quanto riguarda gli ordinamenti per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B, e per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C, viene utilizzato il criterio cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data, dall'ora, dal minuto e dal secondo di invio delle domande (cd: *Click Day*).

L'ordinamento per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B viene effettuato con l'assegnazione di punteggi finalizzati a valorizzare:

- tipologia contrattuale, attraverso l'attribuzione di punteggi più alti a contratti di maggiore durata;
- la stipula da parte dell'impresa, a far data dal 01/01/2026, di accordi aziendali, ovvero l'adesione ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro;
- l'assunzione di lavoratori con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999, assunti oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999;
- l'attribuzione all'impresa del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Nella circostanza in cui più domande ottengano pari punteggio, si intende valorizzare la dimensione dell'impresa beneficiaria, quale elemento qualificante, attraverso il conferimento di priorità d'istruttoria alle cooperative o loro consorzi e a seguire alle imprese più piccole, secondo la scala (micro-piccola-media-grande impresa).

Di seguito si procede ad assegnare un punteggio agli elementi che conferiscono priorità d'istruttoria alle domande per assunzioni a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie Tabella A e Tabella B:

Valutazione tipologia contrattuale imprese beneficiarie Tabella A

Tipologia di contratto	Punteggio assegnato
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi.	1

Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi e inferiore a 10 mesi.	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 10 mesi.	3

Valutazione tipologia contrattuale imprese beneficiarie Tabella B

Tipologia di contratto	Punteggio assegnato
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore a 8 mesi.	1
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi.	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi e inferiore a 10 mesi.	3
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 10 mesi.	4

Il punteggio attribuito alla domanda si calcola come segue:

somma dei punteggi assegnati ai singoli contratti di cui si compone la domanda ÷ numero di assunzioni di cui si compone la domanda + un punteggio di 0,1 aggiuntivo per ogni contratto di cui si compone la domanda. Il valore è arrotondato per eccesso al decimale.

In caso di domanda presentata da un'impresa in possesso del sopra richiamato *rating* di legalità, ovvero che abbia stipulato accordi aziendali con le organizzazioni sindacali territoriali, ovvero in caso di domanda che contenga la richiesta di incentivo per almeno un lavoratore con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999, oltre agli obblighi previsti, il punteggio attribuito alla domanda è raddoppiato.

ESEMPIO 1

L'Impresa X, di cui alla Tabella A, richiede l'incentivo per n. 4 lavoratori assunti con contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi. Alla domanda è assegnato un **punteggio iniziale di 1,4**, poiché la media del punteggio assegnato alle assunzioni è pari a 1, a cui si somma il valore di 0,4, determinato dal numero di contratti di cui si compone la domanda.

L'impresa X non possiede alcun altro elemento che garantisca priorità di istruttoria, conseguentemente alla sua domanda è attribuito il **punteggio finale di 1,4**.

ESEMPIO 2

L'Impresa Y, di cui alla Tabella B, richiede l'incentivo per n. 6 lavoratori, di cui 4 assunti con contratto a tempo determinato della durata di 7 mesi, e 2 assunti con contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi. Alla domanda è assegnato un **punteggio iniziale di 1,9**, poiché la media del punteggio assegnato alle assunzioni è pari a 1,3 (arrotondamento di 1,33

periodico), a cui si somma il valore di 0,6 determinato dal numero di contratti di cui si compone la domanda.

La domanda contiene la richiesta di incentivo per un lavoratore con disabilità assunto oltre gli obblighi previsti di legge. Il suo punteggio è pertanto raddoppiato, dunque alla domanda è attribuito il **punteggio finale di 3,8**.

Come già sopra evidenziato, in caso di parità di punteggio ottiene priorità d'istruttoria l'istanza presentata dalle cooperative o loro consorzi, e a seguire dalle imprese più piccole, secondo la scala (micro-piccola-media-grande impresa). In caso di ulteriore parità, si procede all'istruttoria dell'istanza presentata temporalmente prima attraverso il sistema Bandi online.

Gli ordinamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di F.I.L.S.E. nella sezione dedicata al Bando. La pubblicazione assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari.

13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al successivo Paragrafo 14 sono le seguenti:

1. Per le imprese beneficiare identificate dai codici ATECO di cui alla tabella A del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, di durata pari o superiore a 8 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

2. Per le imprese beneficiare identificate dai codici ATECO di cui alla tabella B del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, di durata pari o superiore a 7 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

3. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella C del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a decorrere dal 1 febbraio 2026, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista ai punti 1 e 2 del presente Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 14.

Le imprese beneficiarie di cui al Paragrafo 6 possono presentare domanda di Bonus assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l'incentivo a valere sui precedenti Avvisi relativi al Patto per il Lavoro nel settore del Turismo a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso, compreso il distacco.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto deve essere stato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2026 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 15.

14 Importo dei contributi (Bonus assunzionali)

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile, conforme a quanto stabilito dalla Metodologia di calcolo delle UCS di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135/2026, in funzione del codice ATECO identificativo dell'impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo. Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 6:

Tabella A1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.	€ 3.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 6:

Tabella B1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi.	€ 2.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella C del Paragrafo 6:

Tabella C1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

La domanda di erogazione dei Bonus assunzionali potrà essere presentata anche a seguito di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista dall'Avviso purché il primo contratto sia stato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2026.

Nel caso di interruzione temporale tra il sopraccitato primo contratto e la successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato l'incentivo non sarà riconosciuto.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 28 ore settimanali), l'importo è ridotto del 50%, nel rispetto della Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 50% anche in presenza di variazioni temporanee dell'orario di lavoro (da full-time a part-time o viceversa).

15 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto fa riferimento alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii, ed è articolata come segue:

Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

16 Premialità

L'importo del Bonus assunzionale così come previsto al paragrafo 14 è incrementato del 15% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con almeno una delle organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'Allegato B, corredato dal verbale di accordo sindacale.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 15%.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora abbia un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.) al momento dell'assunzione è incrementato del 15%.

L'importo del Bonus assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 14, è altresì incrementato del 15% qualora se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85.

Qualora l'impresa risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale, in considerazione del comportamento virtuoso dell'impresa beneficiaria, l'importo del Bonus assunzionale, così come previsto al paragrafo 14 del presente Avviso pubblico, è incrementato complessivamente del 15%.

In tal caso la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

17 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso sono cumulabili, ove non esplicitamente vietato, con altri incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari.

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare:

- di non aver fruito di incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia, aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, espressamente incompatibili con altre forme di incentivo;
- di non aver fruito di incentivi oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

Resta fermo che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo del lavoro sostenuto dall'impresa per l'assunzione.

18 Tempi ed esiti delle istruttorie

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità delle domande di incentivo.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al Bonus, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto concedente provvede a richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del beneficiario entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del beneficiario e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze attraverso modalità difformi da quelle previste dall'Avviso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziati i bonus concessi ed eventualmente quelli non ammessi, con la determinazione del totale dei bonus concessi.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19 Obblighi in capo ai beneficiari del contributo

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) rispettare i termini e le modalità previste dall'Avviso;
- b) fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste nei tempi indicati;
- c) accettare, sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche ed i controlli effettuati dai competenti Organi comunitari, statali e regionale finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate;
- d) comunicare, anche su richiesta, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario del contributo concesso;
- e) trasmettere tempestivamente l'eventuale rinuncia al Bonus all'indirizzo PEC di F.I.L.S.E.: fse.filse@legalmail.it;

- f) dare riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti necessari ai fini del controllo nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione
- g) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- h) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
- i) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- j) caricare in sede di presentazione della domanda, il modello UNILAV riferito all'assunzione oggetto di domanda di incentivo;
- k) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Assunzionale;
- l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella B1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno sette mesi;
- n) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;
- o) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera b), tabella B1) lettera b) e tabella C1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno diciotto mesi;
- p) mantenere la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
- q) comunicare, su richiesta di Regione o F.I.L.S.E., per il periodo di diciotto mesi successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa;
- r) presentare domanda di erogazione entro 3 mesi dalla decorrenza dei mesi minimi di contratto previsti al successivo Paragrafo 20 o, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione qualora la concessione del bonus fosse successiva alla scadenza del contratto agevolato, a pena di revoca dell'agevolazione concessa;
- s) produrre, in sede di presentazione di domanda di erogazione, il contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

20 Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di F.I.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di un solo lavoratore possono presentare la richiesta di erogazione a F.I.L.S.E. decorsi i termini di durata del contratto a tempo determinato o nel caso di contratto a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di più lavoratori in una domanda, possono presentare un'unica richiesta di erogazione decorsi tutti i termini di durata dei contratti a tempo determinato e, nel caso di contratti a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo determinato o indeterminato verrà riconosciuto il Bonus solo se la durata effettiva dello stesso rientra in una delle tipologie contrattuali previste nelle tabelle A1 e B1 al paragrafo 14, con la corrispondente riduzione dell'importo.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo indeterminato, relativamente alla tipologia contrattuale prevista alla tabella C1) lett. a), verrà riconosciuto il Bonus solo se sciolto dopo i 18 mesi. In caso di risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente alla predetta categoria di beneficiari, il Bonus verrà riconosciuto integralmente.

21 Revoca del finanziamento

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 19, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- e) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9 del d.lgs. 184/2025, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui 23 agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

22 Controlli

I competenti organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 bis della legge n. 241/90 i competenti organi si riservano la facoltà di richiedere al beneficiario la produzione della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.

L'erogazione degli incentivi è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, nello specifico la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

23 Informazione e pubblicità

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Il presente Avviso sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it – sezione bandi online.

Nella domanda di contributo di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei – FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.

24 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

25 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

La Regione Liguria, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di mancata concessione dei Bonus assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

26 Condizioni di Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. così come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato A".

ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.G.r. n. 12 del 17/01/2023 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d'intervento 134 nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di

ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.

Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo Plus quali MEF-IGRUE, Autorità di Audit e Autorità di Certificazione.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e F.I.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



ALLEGATO B – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

Il/La Sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

Codice Fiscale. _____ Documento d'Identità N.

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA

Matricola INPS _____

Iscrizione alla CCIAA di _____ n. _____
(se prevista)

Con sede legale in: _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

e sede produttiva in: _____ (_____)
(_____) (Comune) (Prov.) (Cap)

(Indirizzo)

(n. civico)

DICHIARA

di aver stipulato, a far data dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero di aver aderito ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, di aver stipulato accordi con almeno una delle organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:

orario di lavoro

Breve descrizione:

--

diritti salariali

Breve descrizione:

--

diritti sindacali

gestione delle crisi

Breve descrizione:

formazione professionale

Breve descrizione:

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

Breve descrizione:

Eventuali evidenze ulteriori:

In calce al presente modulo, si richiede cortesemente di allegare il verbale di accordo sindacale siglato dalle parti.

Data

Il Legale Rappresentante



Regione Liguria

CONVENZIONE

CIG n. BB73CE85E1

CUP n. G31D2600046009

Tra

la Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata Regione, rappresentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, dott. Giovanni Daniele, domiciliato per la carica in Genova, via Fieschi 17, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 986

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata dal dott. Ugo Ballerini, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Genova, via Peschiera 16, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente menzionato come “FI.L.S.E.”

PREMESSO CHE

- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 15.7.2022 C(2022) 4787 *final* stato approvato l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18.7.2022 C(2022)5346 è stato approvato il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007;
- con la deliberazione di Giunta Regionale 1° luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021- 2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020” che conferma, in via transitoria, l'applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021/2027 del decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020” e ss.mm.ii.;
- con il decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);

- con il decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- con il decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 sono state approvate le Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027;
- con il decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 è stato approvato il Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027;
- con il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 è stato approvato il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- il Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per gli anni 2021-2027 tra le Azioni dell'Accordo di Partenariato prevede alla Priorità 1 Occupazione, l'obiettivo specifico ESO4.1 il settore di intervento 134 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro;
- la Regione Liguria intende garantire la continuità degli interventi volti a incentivare l'occupazione stabile e di qualità nel settore del turismo, attraverso l'erogazione di bonus assunzionali in favore delle imprese che effettuino assunzioni della durata minima di otto mesi;
- con la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 20 (Approvazione schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l'anno 2026 – Patto del Lavoro nel Settore del Turismo. (Prenotazione di risorse pari a euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027)) è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l'anno 2026;
- il sopraccitato Patto, siglato tra Regione Liguria e le Parti Sociali, si pone in continuità con gli interventi posti in essere nelle passate annualità ed intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, sulla scorta dell'esperienza sviluppata fin dalla prima edizione dell'intervento nel 2018, ed ha conseguito importanti risultati a supporto dell'occupazione contrastando, da un lato, gli effetti negativi della crisi economica e sanitaria e favorendo, dall'altro, un'occupazione più stabile e di qualità;
- mediante l'emanazione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, in coerenza con la programmazione regionale FSE+ 2021-2027, si intende contribuire a ridurre la disoccupazione in un comparto tradizionalmente dominato dalla stagionalità;
- al fine di riconoscere alle imprese che garantiscono una occupazione di qualità e stabile, in linea con le finalità dell'Obiettivo 1 "Occupazione del PR Liguria FSE+ 2021-2027, le domande di incentivo presentate dalle imprese operanti nel comparto dell'ospitalità e degli stabilimenti balneari (Tabelle A e B) vengono esaminate sulla base di una scala di priorità finalizzata a valorizzare i contratti di maggior durata a partire dai contratti a tempo indeterminato;
- è necessario affidare ad un Soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per l'attuazione dell'intervento per la parte relativa alla concessione ed erogazione dei sopraccitati Bonus assunzionali;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed in particolare:
 - a) l'articolo 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
 - b) l'articolo 7 comma 2 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
 - c) l'articolo 3 lettera e) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni);
- la legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii. (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 (Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016);
- la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2008, n. 886 (Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante codice dei contratti pubblici) con la quale si dispone, al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che, nelle more dell'espletamento dell'incarico di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi che Regione Liguria affida alle proprie società in house, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa a tutela degli interessi generali del territorio;

b) ha stabilito di affidare alla Società FI.L.S.E., Organismo Intermedio del PR Liguria FSE+ 2021-2027, l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali nonché delle altre attività connesse alla realizzazione delle azioni previste dall'Avviso Pubblico di cui alla lettera a), prevedendo, altresì, che la parte relativa al corrispettivo da erogare alla suddetta Società per l'attività di concessione ed erogazione dei Bonus assunzionali, nonché per le attività ad esse connesse, ricada nella Priorità 5 "Assistenza Tecnica" del PR Liguria FSE+ 2021-2027;

c) ha disposto l'impegno in favore di FI.L.S.E. di euro 252.286,03 (IVA inclusa), di cui euro 147.708,45 (IVA esclusa) a copertura dei costi di personale di FI.L.S.E. a valere, in quanto ammissibile, sulle risorse del PR Liguria FSE+ per gli anni 2021-2027, Priorità 5 "Assistenza tecnica" – Settore di intervento 180 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo" per la realizzazione del suddetto Progetto;

d) ha dato atto che il riconoscimento di costi diretti di FI.L.S.E., (IVA esclusa) è inferiore al 3% della dotazione complessiva stanziata per l'Avviso pubblico finalizzato all'erogazione dei Bonus assunzionali;

e) ha stabilito che FI.L.S.E. si dovrà attenere alle indicazioni, regole e procedure predisposte dall'Autorità di Gestione del Programma Regionale, ai controlli che dalla stessa saranno effettuati ed alle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico di cui al predetto Allegato 1;

f) ha autorizzato FI.L.S.E. a dare diffusione all'Avviso di cui all'Allegato 1 mediante pubblicazione del documento integrale sul proprio sito Internet;

g) ha individuato FI.L.S.E. quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e ha stabilito di procedere con successivo provvedimento alla formalizzazione delle istruzioni per il trattamento dei dati in parola;

h) ha acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara): n. BB73CE85E1;

i) ha acquisito il CUP (Codice Unico Progetto) n. G31D26000460009.

Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse, gli atti e i documenti nelle stesse citati, costituiscono parte integrante e necessaria della presente convenzione.
2. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale a favore di terzi diversi da FI.L.S.E.
3. Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti successivamente all'adozione di analogo provvedimento da parte di Regione.

ARTICOLO 2

1. La Regione affida a FI.L.S.E., che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure connesse alla misura Bonus assunzionali nel Settore del turismo afferenti

all'Avviso pubblico Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1. Settore d'intervento 134 "Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione" del PR FSE+ 2021-2027 nonché alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, che dovranno essere svolte secondo le modalità previste nel presente atto ed attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del progetto esecutivo depositato in atti presso l'Amministrazione, corredato dal preventivo finanziario.

ARTICOLO 3

1. Nella realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, F.I.L.S.E. si impegna a:

- svolgere le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato in data 19/04/2024;
- realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel Progetto e fissate da Regione, pena la riduzione o revoca del finanziamento, secondo quanto previsto nel successivo art. 6;
- dare piena attuazione alle normative UE, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività e per la modalità di rendicontazione delle spese, in particolare:
 1. attenersi per quanto compatibili alle vigenti disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo ed ai manuali di gestione e rendicontazione regionali;
 2. attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
 3. attenersi alle regole finanziarie ed amministrative della Regione ed in particolare a quelle contenute nelle vigenti disposizioni e nei manuali di cui al punto a) laddove applicabili;
 4. comunicare tempestivamente a Regione l'avvio ed il termine delle attività;
 5. assicurare il monitoraggio quali/quantitativo messo in atto dall'Amministrazione secondo i criteri concordati con la Regione e i principi rilevati dalla normativa e programmazione UE, operando a tal fine direttamente sul sistema informativo condiviso del FSE e producendo relazioni periodiche sull'avanzamento dell'attività;
- attenersi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato in applicazione dei pertinenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'UE;
- utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione delle attività, a presentare a Regione il rendiconto finale delle spese sostenute di cui all'art. 5 corredato di relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;
- essere disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata da Regione, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dalle altre Autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
- accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti da Regione;
- trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679;
- essere disponibile ad accettare l'attività espletata dal valutatore esterno individuato da Regione, fornendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ARTICOLO 4

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione di una dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali (Dotazione Finanziaria del Fondo) pari ad euro 6.000.000,00.

2. La Regione provvederà a trasferire a FI.L.S.E. le suddette risorse con le modalità indicate all'articolo 5 comma 1.
3. FI.L.S.E. potrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente Convenzione. Per le attività di direzione, coordinamento, gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio relative all'attuazione dell'Avviso pubblico (la "**Gestione del Fondo**") l'Amministrazione riconosce a FI.L.S.E., a titolo di corrispettivo euro 252.286,03 (IVA inclusa) sulle risorse del PR Liguria FSE+ 2021-2027, Priorità 5 Assistenza tecnica - Settore di intervento 180. Il tutto secondo quanto indicato nel preventivo finanziario facente parte integrante del progetto depositato in atti presso Regione e formulato nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, nonché Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR Liguria FSE+ 2021-2027.
4. Il preventivo finanziario ha carattere preliminare e, sulla base dell'andamento dell'attività, potrà subire scostamenti fra le diverse voci, fermo restando l'importo massimo complessivo.
5. Saranno riconosciute, se supportate da idonea documentazione giustificativa, le spese sostenute a far data dalla richiesta del progetto esecutivo, fino al termine di durata delle attività indicato nel progetto; eventuali attività da espletare successivamente al termine di durata delle attività indicato nel progetto potranno essere oggetto di riconoscimento dei relativi importi, previa definizione di *addendum* alla presente Convenzione.
6. FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 3 svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 19/04/2024;
7. FI.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della L.R. 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 5

1. Regione trasferisce a FI.L.S.E. la dotazione finanziaria per complessivi euro 6.000.000,00 a seguito della sottoscrizione del presente atto e di apertura dello sportello on line (25 maggio 2026).
2. FI.L.S.E. provvederà a depositare le risorse finanziarie su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
3. FI.L.S.E., ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi, conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. Il periodo di cui sopra si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.
4. L'importo di euro 252.286,03 (IVA inclusa), relativo alle attività svolte da FI.L.S.E. secondo quanto indicato nel progetto approvato, sarà erogato con le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 30 per cento dell'importo riconosciuto a seguito di sottoscrizione del presente atto e previa presentazione di regolare fattura;
 - acconti fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo previsto e tenuto conto dell'anticipo già erogato:
 - a seguito di presentazione di specifici S.A.S. (Stati Avanzamento Servizi – Allegato 7 delle Modalità Operative);
 - relazione di dettaglio attestante le attività svolte;
 - emissione di regolare fattura a seguito di validazione dei S.A.S. e della relazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione;
 - il saldo per un importo non inferiore al 10 per cento:
 - a presentazione del S.A.S. finale (Allegato 7 delle Modalità Operative), successivamente all'invio della domanda di rimborso finale sul sistema FPOpen Golfo relativa alle spese sostenute per la dotazione finanziaria;
 - relazione finale sulle attività svolte;
 - emissione di regolare fattura a seguito di validazione dei S.A.S. e della relazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione.
5. La liquidazione dei suddetti ratei di finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione contabile secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente e del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6

1. In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate e dal monitoraggio, il corrispettivo è soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto delle azioni non realizzate.
2. In caso di incremento del fondo per nuove risorse disponibili, il corrispettivo di FI.L.S.E. come indicato all'articolo 4, c. 3, potrà essere eventualmente incrementato proporzionalmente
3. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata liquidazione del saldo finale, la revoca del corrispettivo già concesso.
4. Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per i motivi indicati nei commi precedenti, FI.L.S.E. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme relative ad attività non eseguite.
5. FI.L.S.E. si impegna a restituire a Regione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti organi.

ARTICOLO 7

1. FI.L.S.E. dichiara per sé, per gli esperti ed il personale sia esso direttamente dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di

non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime.

2. Qualunque elaborato prodotto nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione rimane di proprietà piena ed assoluta di Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.
3. FI.L.S.E. si obbliga a non utilizzare i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione per proprie pubblicazioni ovvero a non fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Regione

ARTICOLO 8

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione sin al 31/12/2028, termine ultimo per la conclusione delle attività.
2. Eventuali proroghe alla presente convenzione possono essere disposte con specifico provvedimento dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 9

1. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali.
2. Regione procede con apposito provvedimento alla nomina di FI.L.S.E. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 e alla formalizzazione delle istruzioni per il predetto trattamento dati da parte di tale ente.
3. In tale contesto ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dati in parola e, più in generale, di applicare puntualmente alla propria organizzazione il Reg. Ue 679/2016 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e il D.Lgs. 101/2018 nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

1. Per ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 11

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 12

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

data della firma digitale

letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per

Regione Liguria

Per

FI.L.S.E. S.p.A.



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del direttore generale

Identificativo Atto: 2026-AM-3687

Data: 08/05/2026

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo - edizione 2026 approvato con d.G.r. 20/2026 e schema di convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. per attuazione misura. Impegno di euro 6.252.286,03 a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027.

Si certifica che con atto interno numero **862** nell'esercizio **2026** in data **13/05/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni perfetti

Anno	Numero
2026	6820;6821;6822

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-150	2026	6817;6818;6819
2026-150	2027	657;658;659
2026-150	2028	287;288;289

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-150	2026	3292;3293
2026-150	2027	421;422
2026-150	2028	217;218

Data di approvazione: 5/13/26 1:16 PM

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto: 2026-AM-3687

Area tematica: Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca > Lavoro ed Occupazione ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Cristina ZANNI Dirigente Responsabile di Giunta		-	13-05-2026 16:46
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	13-05-2026 13:16
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Giovanni DANIELE Dirigente Responsabile di Giunta		-	11-05-2026 12:43
Approvazione legittimità	Monica BARATTA		-	11-05-2026 12:37
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Andrea CACCIAVILLANI		-	11-05-2026 11:59

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria